Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 gennaio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1505.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — Agli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto quello di:

Istituto di filosofia.

Nello stesso articolo l'Istituto di psicologia viene soppresso.

Art. 71. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

Psicometria;
Filosofia della storia;
Filosofia della religione.

Art. 76. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La prova scritta di cultura generale nei corsi di laurea può essere sostenuta quando siano stati superati i quattro quinti degli esami previsti dal piano di studi ».

Art. 77. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico e geografico per gli aspiranti alla laurea in Materie letterarie, di carattere filosofico, pedagogico o psicologico per gli aspiranti alla laurea in Pedagogia ».

Art. 80, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di magistero l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

appartengono alla Facoltà:

1) Istituto di Pedagogia;
2) Istituto di Psicologia;
3) Istituto di Storia della filosofia.

Art. 141, relativo al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in ingegneria civile (sezione: edile, idraulica e trasporti) è soppresso al II anno l'insegnamento di « Disegno (semestrale) ».

Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per gli allievi che intendono seguire nel triennio i corsi per le lauree in Ingegneria meccanica ed in Ingegneria chimica, il corso di Geometria II è sostituito con quello di « Disegno II ».

L'insegnameto della Geometria II può essere differenziato secondo i diversi indirizzi di laurea. Oltre ai predetti insegnamenti, gli studenti devono iscriversi ad un insegnamento aggiunto, distinto per corsi di laurea, come sotto specificato, e sostenere il relativo esame ».

Art. 142, relativo al triennio di studi applicativi del corso di laurea in Ingegneria civile (sezione: edile, idraulica e trasporti) è soppresso l'insegnamento di « Costruzioni idrauliche ».

Dopo le materie a scelta dello studente è aggiunto il seguente gruppo:

Terzo gruppo:

19) Costruzioni idrauliche;
20) Architettura industriale;

Nello stesso corso di laurea — per la sezione Idraulica — sono abrogati gli insegnamenti obbligatori e sostituiti dai seguenti:

15) Costruzioni idrauliche;
16) Idromeccanica applicata;
17) Costruzioni marittime;
18) Idraulica agraria;
19) Idrografia e idrologia.

Dopo le materie a scelta dello studente è aggiunto il seguente gruppo:

Terzo gruppo:

20) Idrometria (semestrale);
21) Macchinario idraulico (semestrale).

Nello stesso corso di laurea — per la sezione Trasporti — sono soppressi gli insegnamenti obbligatori e sostituiti dai seguenti:

15) Costruzioni idrauliche;
16) Ponti;
17) Costruzioni marittime;
18) Tecnica ed economia dei trasporti;
19) Tecnica della circolazione stradale.

Nel triennio di studi applicativi per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica è aggiunto agli insegnamenti obbligatori quello di:

17) Costruzioni elettromeccaniche.

Il primo e secondo gruppo tra le materie a scelta dello studente del suddetto corso di laurea sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Primo gruppo:

18) Grandi utilizzazioni;
19) Trazione elettrica (semestrale).

Secondo gruppo:

18) Centrali elettriche;
19) Impianti nucleari (semestrale).

Nel triennio di studi applicativi per il corso di laurea in Ingegneria elettronica è soppresso l'insegnamento di « Tecnologie elettroniche » e sostituito con quello di « Componenti elettronici ».

Il primo e secondo gruppo tra le materie a scelta dello studente del suddetto corso di laurea sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Primo gruppo:

18) Telefonia e telegrafia;
19) Tecnica delle iperfrequenze.

Secondo gruppo:

18) Elettronica industriale;
19) Calcolatori elettronici.
20) Tecnica delle telecomunicazioni.

Art. 170. — Agli Istituti della Facoltà di Ingegneria è aggiunto quello di:

Istituto di disegno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1964, n. 1506.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Gorizia.

N. 1506. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Gorizia, con atto 28 dicembre 1960, n. 9320 di repertorio, rogato dal notaio Giuseppe Grusovin, di un appezzamento di terreno di mq. 992 sito nel predetto Comune, per la costruzione di una caserma dei Carabinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1964, n. **1507.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma e all'Automobile Club di Rovigo ad acquistare un immobile.

N. 1507. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Rovigo, con sede in Rovigo, vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dai signori Riva Margherita ved. Pasqualini, Arienti Adolfo, Padoan Giuseppe e Verza Pietro un'area in Rovigo di metri quadri 477,135 al prezzo di L. 7.157.025 per la costruzione di un fabbricato condominiale da destinare a sede di uffici e di civili abitazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964, n. **1508.**

Modificazione dello statuto della Fondazione « Angelo della Riccia », con sede in Firenze.

N. 1508. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'ultimo comma dell'art. 15 dello statuto della Fondazione « Angelo della Riccia », con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964, n. **1509.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Guido Larcher », con sede in Trento.

N. 1509. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Guido Larcher » con sede in Trento e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1510.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Antonello » di Messina.

N. 1510. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Antonello » di Messina, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1965, n. **4.**

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento dell'Antropologia criminale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 4 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Antropologia criminale » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 26. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento dell'Antropologia criminale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro, addì quattro del mese di dicembre in Torino nella sala delle adunanze della Università degli studi di Torino, via G. Verdi, 3, davanti a

a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto della Amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dott. Ivo Mattucci, a questo atto autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Torino, in data 19 ottobre 1964;

Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906 e residente in Torino, corso Lecce n. 57, nella sua qualità di presidente della Giunta provinciale di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 19 settembre 1964 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 29 settembre 1964;

Ricaldone prof. Paolo, nato a Mirabello Monferrato il giorno 9 maggio 1885 e residente in Torino, corso M. D'Azeglio n. 10, nella sua qualità di presidente il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal dott. Angelo Colombo, direttore generale della Cassa di risparmio di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in data 21 ottobre 1964;

dottori Maurizio Pensa, Pietro Pensa, Angelo Pensa, rispettivamente nati: a Cancio (Savona) il 30 agosto 1929, residente a Torino, via Vincenzo Vela, 27; a Cairo Montenotte il 23 ottobre 1921 e residente a Torino, corso Vittorio Emanuele n. 87; a Savigliano il 16 giugno 1892 e residente a Torino, via Cernaia, 14; il primo socio accomandatario e i due ultimi soci accomandanti che intervengono in proprio e per conto della « Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Società in accomandita semplice » come da rogito notaio Silvio Mandelli in data 17 novembre 1964, repertorio n. 75214/25911, registrato a Torino il 21 novembre 1964 al n. 10713.

I detti comparenti della cui identità e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate, che, per loro espressa volontà e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copia autentica al presente atto, rispettivamente sotto le lettere *A*), *B*), *C*), *D*).

Premesso

a) che la disciplina criminologica ha assunto progressiva importanza nell'ambito degli studi per la riforma delle norme penali per il rinnovamento delle organizzazioni penitenziarie e per la lotta contro ogni forma di disadattamento sociale;

b) che l'Ateneo torinese vanta in questa disciplina la priorità dello studio e la priminenza storica di una scuola universalmente nota;

c) che lo studio biocriminologico della personalità del reo, che e parte nodale della disciplina nel suo sviluppo più moderno, è presupposto per la individualizzazione della pena e per ogni tentativo rivolto al ricupero sociale del criminale;

d) che l'insegnamento di tale disciplina è già previsto nello statuto della Università di Torino quale materia complementare col titolo di Antropologia criminale, a cui sinora, si è provveduto per incarico;

e) che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università di Torino con deliberazione rispettivamente del 29 settembre 1964, del 21 ottobre 1964, del 15 ottobre 1964, hanno esaminato ed approvato, circa e nell'ambito della propria competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento dell'Antropologia criminale;

f) che secondo le intese di massima intercorse, l'istituzione della cattedra convenzionata di antropologia criminale potrebbe avvenire ripartendo come segue il carico finanziario tra i seguenti Enti:

Provincia di Torino 30 %; Città di Torino 30 %; Cassa di risparmio di Torino 20 %; Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Società in accomandita semplice 20 % per un periodo di anni venti corrispondenti alla durata della convenzione relativa;

g) che qualora la necessaria deliberazione della Città di Torino non potesse essere assunta in tempo utile per la stipulazione della detta convenzione la predetta Società Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Società in accomandita semplice si assume anche la quota di spesa a carico della Città di Torino, la quale eventualmente subentrerà a questa nella quota suddetta.

Tutto ciò premesso

Tra i predetti comparenti, della cui identità sono certo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Provincia, la Cassa di risparmio di Torino e la « Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dottor M. Pensa e C. - Società in accomandita semplice », affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di Antropologia criminale si impegnano a versare nelle rispettive seguenti misure: del 30 % la Provincia, del 20 % la Cassa di risparmio di Torino e del 50 % la Società « Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Società in accomandita semplice », all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento ad un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste del successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la Provincia, la Cassa di risparmio di Torino e la « Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. - Società in accomandita semplice » si obbligano di elevare il relativo contributo ciascuno in rapporto alla propria quota, fino ad adeguarla al nuovo costo medio e conseguentemente e in proporzione sempre secondo le stesse quote, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti predetti di impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, e secondo, le proprie quote, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Antropologia criminale.

L'Università di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra in oggetto e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università di Torino, sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

E' richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e l'ho letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali.

L'Atto consta di numero tre fogli scritti su numero dieci facciate.

Firmato in originale: Mario ALLARA
» Paolo RICALDONE
» Angelo COLOMBO
» Giuseppe GROSSO
» Angelo PENSA
» Pietro PENSA
» Maurizio PENSA
» Ivo MATTUCCI
» Adolfo LOLLI, ufficiale rogante

Registrato a Torino, addì 7 dicembre 1964, n. 1357, vol. 34, Atti pubblici amministrativi - Esatte lire esente.

Per il direttore il capo reparto - Direttore di 2ª classe: Viarengo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1964.

Proroga del termine di conferimento all'ammasso delle vacche di 3ª categoria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre successivo, registro n. 18, foglio n. 303, con il quale sono stati assegnati all'Associazione italiana allevatori, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contributi nelle spese di gestione e negli interessi di finanziamento per l'attuazione dell'ammasso volontario e delle conseguenti operazioni di macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª categoria, conferite dai produttori nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964;

Vista la lettera con la quale la suddetta Associazione, nel far rilevare che, per le ragioni specificate nella lettera stessa, l'ammasso ha potuto avere soltanto un parziale sviluppo, chiede che sia adeguatamente prorogato il termine massimo entro il quale il bestiame suddetto deve essere conferito all'ammasso;

Considerata la necessità di aderire alla richiesta onde porre in grado l'Associazione di disporre dello spazio di tempo necessario affinchè l'ammasso possa avere integrale attuazione;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1963, citato nelle premesse, il termine massimo di conferimento delle vacche di 3ª categoria, ai fini dell'ammissione a contributo, è spostata dal 30 settembre 1964 al 30 giugno 1965, intendendosi in tal senso modificate le premesse dell'atto disciplinare allegato al suddetto decreto.

In dipendenza di quanto sopra, a parziale modifica dell'art. 12 dell'atto disciplinare, il termine entro il quale l'Associazione deve presentare gli elementi necessari atti a stabilire il costo delle spese di gestione, è prorogato dal 31 dicembre 1964 al 31 dicembre 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 307

(178)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1964.

Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate per l'anno 1965, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali dell'anno 1965

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Manifestazioni organizzate da enti autonomi fieristici		
	Internazionali generali		
Bari	XXIX Fiera del Levante - Campionaria internazionale	7-20 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bolzano	XVIII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale	17-27 settembre	D.P.R. 23-9-1955, n. 1402
Messina	XXVI Fiera di Messina - Campionaria internazionale	8-22 agosto	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Milano	XLIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale	14-25 aprile	R. D. 1-7-1922, n. 919
Padova	XLIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale	31 maggio-13 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Palermo	XX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale	22 giugno- 6 giugno	D.P.R. 22-3-1954, n. 618
Trieste	XVII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale	21 giugno- 5 luglio	D.P.R. 16-3-1956, n. 508
	Internazionali specializzate		
Ancona	XXV Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini	26 giugno-11 luglio	R.D. 30-11-1936, n. 2497
Bologna	II Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù	10-15 aprile	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna	Salone internazionale dell'alimentazione	8-23 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna	I Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia	9-18 ottobre	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Firenze	XXIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato	24 aprile- 9 maggio	R.D. 7-3-1938, n. 703
Genova	IV Salone nautico internazionale	6-21 febbraio	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova	TECNHOTEL - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche	18-28 marzo	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova	III Fiera internazionale delle comunicazioni marittime, fluviali, lacuali e delle telecomunicazioni - INTERCOM	6-17 ottobre	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova	II Salone internazionale dell'aeronautica	6-17 ottobre	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Napoli	VIII Fiera della casa, edilizia, arredamento e abbigliamento	19 giugno- 4 luglio	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Napoli	I Mostra internazionale dello sport	19 giugno-20 luglio	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Padova	III Mostra dei trasporti interni e del magazzinaggio - TRAMAG II Mostra dei servizi pubblici - SEP	1- 6 ottobre	D.P.R. 4-2-1954, n. 1260
Parma	XX Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - conserve - imballaggi - impianti ed attrezzature industriali	20-30 settembre	R.D. 15-5-1939, n. 773
Piacenza	VI Mostra internazionale idrocarburi	15-21 settembre	D.P.R. 27-11-1960, n. 1693
Verona	II Salone internazionale delle macchine per movimenti di terra e la edilizia rurale - SA.MO.TER.	3- 8 febbraio	R.D. 30-10-1930, n. 1464
Verona	LXVIII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia e XVIII Salone della macchina agricola	14-22 marzo	R.D. 30-10-1930, n. 1464
Verona	Fiera internazionale autunnale cavalli e bovini	7-12 ottobre	R.D. 30-10-1930, n. 1464

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Nazionali generali		
Bologna	XXIX Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali specializzati	8-23 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Pordenone (Udine)	XIX Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia	26 agosto- 9 settembre	D.P.R. 22-9-1963, n. 1518
Roma	XIII Fiera di Roma - Campionaria nazionale	29 maggio-12 giugno	D.P.R. 3-6-1955, n. 545
	Nazionali specializzate		
Bologna	Settimana della calzatura italiana - XIX Presentazione nazionale « Moda della calzatura »	13-21 marzo	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Civitanova Marche (Macerata)	XVI Mostra nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro	22-30 maggio	D.P.R. 8-10-1955, n. 1386
Foggia	XVI Fiera nazionale dell'agricoltura e della zootecnia e VIII Salone della macchina agricola del Mezzogiorno	30 aprile- 9 maggio	R.D. 14-4-1939, n. 771
Foggia	Fiera nazionale del bestiame	25-27 novembre	R.D. 14-4-1939, n. 771
Genova	Mostra di floricoltura e ortofrutticoltura	29 aprile- 9 maggio	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova	II Festival del bambino e del giocattolo	12 dicem.- 6 genn. 1966	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Ozzano dell'Emilia (E. A. Bologna)	Giornate dimostrative e pratiche di meccanica agraria	26-27 giugno	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Padova	IV Mostra avicunicola - MAV e Mercato concorso del vitellone	4- 8 dicembre	D.P.R. 4-2-1954, n. 1260
Parma	Mostra delle attrezzature per i supermarckets	30 aprile- 4 maggio	R.D. 15-5-1939, n. 773
Piacenza	X Mostra nazionale del metano	15-21 settembre	D.P.R. 27-11-1960, n. 1693
Siena	XI Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati	20 giugno- 5 luglio	D.P.R. 5-4-1950, n. 296
	Interprovinciali specializzate		
Foggia	XXI Mercato-concorso del riproduttore ovino	3-4 aprile	R.D. 14-4-1939, n. 771
Messina	I Mostra-mercato artigianato del Sud	1-12 dicembre	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI		
	Internazionali generali		
Cagliari	XVIII Fiera campionaria della Sardegna	6-21 marzo	D.M. 2-12-1964
	Internazionali specializzate		
Mostra itinerante	La produttività nella distribuzione	marzo-settembre	D.M. 2-12-1964
Busto Arsizio (Varese)	XIII Mostra internazionale del tessile - Fibre naturali, artificiali e sintetiche. Chimica e macchine tessili	18-27 settembre	D.M. 2-12-1964
Cantù (Como)	VI Mostra selettiva e Concorso internazionale del mobile	26 settembre-10 ottobre	D.M. 2-12-1964
Cremona	XX Fiera internazionale del bovino da latte	10-19 settembre	D.M. 2-12-1964
Ferrara	II Biennale frutticola - EUROFRUT 65	3-10 ottobre	D.M. 2-12-1964
Firenze	Mostra-mercato internazionale dello antiquariato - IV Biennale	18 settembre-18 ottobre	D.M. 2-12-1964

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: *Internazionali specializzate*		
Forlì	XV Salone internazionale della produzione e della tecnica alberghiero turistica	19-26 settembre	D.M. 2-12-1964
Genova	V Salone internazionale del rimorchio campeggio	6-21 febbraio	D.M. 2-12-1964
Gualdo Tadino (Perugia)	VIII Mostra-concorso internazionale della ceramica	21 luglio-31 agosto	D.M. 2-12-1964
Milano	Mercato internazionle della pelletteria - MIPEL	23-27 gennaio 26-30 giugno	D.M. 2-12-1964
Milano	III Salone internazionale del giocattolo	6-13 febbraio	D.M. 2-12-1964
Milano	VI Mostra-convegno riscaldamento, condizionamento, refrigerazione ed idrosanitaria	28 febbraio- 7 marzo	D.M. 2-12-1964
Milano	V Mercato internazionale dell'articolo sportivo - MIAS	13-16 marzo	D.M. 2-12-1964
Milano	II Mostra internazionale della prefabbricazione e dei materiali e sistemi nuovi per l'edilizia	30 aprile-16 maggio	D.M. 2-12-1964
Milano	XVII e XVIII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento	4- 9 giugno 18-21 novembre	D.M. 2-12-1964
Milano	IV Biennale internazionale imballaggio e confezionamento - trasporti industriali interni - macchine per l'industria alimentare - IPACK-IMA	11-17 settembre	D.M. 2-12-1964
Milano	II Esposizione europea elettrodomestici	11-19 settembre	D.M. 2-12-1964
Milano	III Salone internazionale componenti elettronici	11-19 settembre	D.M. 2-12-1964
Milano	Esposizione internazionale dell'aerosol	21-25 settembre	D.M. 2-12-1964
Milano	Salone internazionale delle materie plastiche - PLAST 65	9-17 ottobre	D.M. 2-12-1964
Milano	Mostra di apparecchiature chimiche - MAC 65	16-24 ottobre	D.M. 2-12-1964
Milano	IX Salone internazionale campeggio sports - SINCAS	31 ottobre- 3 novembre	D.M. 2-12-1964
Milano	Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento	10-19 novembre	D.M. 2-12-1964
Milano	XXXIX Esposizione internazionale del ciclo e motociclo	4-13 dicembre	D.M. 2-12-1964
Monza (Milano)	XX Mostra internazionale dell'arredamento	11-26 settembre	D.M. 2-12-1964
Rapallo (Genova)	XI Festival internazionale di cinematografia a formato ridotto di Rapallo	4- 9 gennaio	D.M. 2-12-1964
Reggio Calabria	XVII Fiera internazionale delle attività agrumarie delle essenze e degli olii	2-16 dicembre	D.M. 2-12-1964
Reggio Emilia	Rassegna suinicola internazionale	14-17 maggio	D.M. 2-12-1964
Riccione (Forlì)	XVII Fiera internazionale del francobollo	21-31 agosto	D.M. 2-12-1964
Roma	XII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica	16-29 giugno	D.M. 2-12-1964
Torino	XX-XXI Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento	19-22 febbraio 8-12 settembre	D.M. 2-12-1964
Torino	II Salone internazionale delle arti domestiche	18-31 marzo	D.M. 2-12-1964

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: *Internazionali specializzate*		
Torino	V Mostra internazionale delle arti sanitarie	5-13 giugno	D.M. 2-12-1964
Torino	XV Salone internazionale della tecnica - II Salone europeo della metallurgia	23 settembre- 6 ottobre	D.M. 2-12-1964
Torino	XLVII Salone internazionale dell'automobile	3-14 novembre	D.M. 2-12-1964
Trieste	XI Mostra internazionale del fiore	22 maggio- 6 giugno	D.M. 2-12-1964
Varese	XII Mostra internazionale avicola	26-30 giugno	D.M. 2-12-1964
Vicenza	Salone internazionale della ceramica e del vetro	19-26 settembre	D.M. 2-12-1964
Vigevano (Pavia) . . .	Settimana della calzatura e del cuoio - XIX Salone internazionale	4-12 settembre	D.M. 2-12-1964
	Nazionali specializzate		
Almenno S. Salvatore (Bergamo)	XXX Sagra nazionale degli uccelli ed Esposizioni-mercato dei cani da caccia e da pastore bergamasco - Mostra degli articoli attinenti la caccia e l'uccellagione	8 agosto	D.M. 2-12-1964
Ascoli Piceno	XVII Fiera nazionale avicunicola e degli animali da pelliccia	6-10 maggio	D.M. 2-12-1964
Carrara	Mostra nazionale del marmo	29 agosto-12 settembre	D.M. 2-12-1964
Castiglion Fiorentino (Arezzo)	XIV Mostra-mercato nazionale suini selezionati di razza Large White	13-14 dicembre	D.M. 2-12-1964
Cremona	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	10-19 settembre	D.M. 2-12-1964
Erba (Como)	VIII Mostra-mercato nazionale di coniglicoltura	4- 5 settembre	D.M. 2-12-1964
Faenza (Ravenna) . . .	V Mostra-mercato nazionale della ceramica d'antiquariato	19 giugno-18 luglio	D.M. 2-12-1964
Firenze	Settimana dell'impermeabile	3- 6 gennaio	D.M. 2-12-1964
Forlì	Mostra-mercato nazionale delle attività avicole e dei relativi imballaggi	19-26 settembre	D.M. 2-12-1964
Gubbio (Perugia) . . .	III Biennale d'arte del metallo - X Premio Gubbio	10 agosto- 8 settembre	D.M. 2-12-1964
Loreto (Ancona)	V Mostra nazionale di strumenti musicali da Chiesa e di edizioni di musica sacra	21-25 aprile	D.M. 2-12-1964
Milano	I Salone della chincaglieria, bigiotteria e affini	6-13 febbraio	D.M. 2-12-1964
Milano	III-IV Mercato della maglieria italiana	24-28 febbraio 12-16 settembre	D.M. 2-12-1964
Milano	II MACEF - Mostra-mercato degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, ferramenta e utensileria	4- 7 settembre	D.M. 2-12-1964
Milano	XXXI Mostra nazionale della radio e televisione	11-19 settembre	D.M. 2-12-1964
Milano	V Salone del mobile italiano	19-26 settembre	D.M. 2-12-1964
Norcia (Perugia)	IX Mostra-mercato del tartufo nero di Norcia e dei prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura della montagna	16-18 gennaio	D.M. 2-12-1964
Orvieto	III Mostra nazionale delle trine e dei merletti	5-27 giugno	D.M. 2-12-1964
Reggio Emilia	XXVI Esposizione ornitologica nazionale « Città del Tricolore »	27-28 novembre	D.M. 2-12-1964
Riccione (Forlì)	III Rassegna nazionale degli hobbies	17-25 aprile	D.M. 2-12-1964

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: *Nazionali specializzate*		
Riccione (Forlì)	XV Raduno nazionale numismatico	7- 9 agosto	D.M. 2-12-1964
Roma	Salone nazionale della vita collettiva	12-18 luglio	D.M. 2-12-1964
Sacile (Udine)	Mercato-esposizione nazionale degli uccelli	22 agosto	D.M. 2-12-1964
Torino	I Salone della profumeria e dei cosmetici	29 aprile-10 maggio	D.M. 2-12-1964
Vicenza	Mostra nazionale dell'oreficeria e argenteria	5-12 settembre	D.M. 2-12-1964
	Interprovinciali generali		
Cesena (Forlì)	XXIV Settimana cesenate	28 agosto-12 settembre	D.M. 2-12-1964
Forlì	XV Fiera di Forlì	19-26 settembre	D.M. 2-12-1964
	Interprovinciali specializzate		
Bergamo	Fiera-mercato di S. Alessandro	29-30 settembre	D.M. 2-12-1964
Canelli (Asti)	Mostra delle macchine per l'enologia e della produzione vitivinicola	5-19 settembre	D.M. 2-12-1964
Civitanova Marche (Macerata)	I Rassegna regionale dell'artigianato e delle piccole industrie delle Marche	24 luglio- 5 agosto	D.M. 2-12-1964
Chiavari (Genova)	CXXXVIII Mostra del Tigullio	24 luglio- 8 agosto	D.M. 2-12-1964
Foiano della Chiana (Arezzo)	VIII Concorso-mercato vitelle e giovenche d'allevamento - mercato vitelloni da carne - razza Chianina	5 aprile	D.M. 2-12-1964
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera-mostra dell'Ascenzione	23-30 maggio	D.M. 2-12-1964
Gonzaga (Mantova)	Fiera millenaria di Gonzaga	6-12 settembre	D.M. 2-12-1964
Orvieto (Terni)	III Mostra-mercato dei vini per l'Italia centrale e presentazione dei prodotti dell'artigianato	5-27 giugno	D.M. 2-12-1964
Pramaggiore (Venezia)	X Mostra campionaria interprovinciale dei vini	24 aprile- 3 maggio	D.M. 2-12-1964
Tarquinia (Viterbo)	XVI Mostra-mercato interprovinciale delle macchine agricole	1- 3 maggio	D.M. 2-12-1964
Udine	XIII Mostra della casa moderna	4-19 settembre	D.M. 2-12-1964
	MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE SICILIANA		
Catania	XV Mostra Etna - Industria, commercio, artigianato	17 luglio- 1 agosto	—
Enna	XV Fiera dell'agricoltura con mercato-concorso regionale siciliano di bovini, equini ed ovini	14-18 maggio	—
Messina	VI Fiera del tempo libero	1-10 maggio	—
Palermo	II Mostra-mercato dell'agricoltura e della zootecnia	17-24 ottobre	—
Ragusa	IX Mercato-concorso zootecnico	10-17 ottobre	—
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Bergamo	VIII Gran Premio Bergamo internazionale del film d'arte e sull'arte	13-20 settembre	D.M. 2-12-1964
Carrara	IV Premio biennale internazionale di scultura « Città di Carrara »	12 luglio-15 settembre	D.M. 2-12-1964
Faenza (Ravenna)	III Concorso internazionale della ceramica d'arte	19 giugno-29 agosto	D.M. 2-12-1964

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: *Internazionali*		
Venezia	XXVI Mostra internazionale di arte cinematografica	—	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXVIII Festival internazionale di musica contemporanea	—	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXIV Festival internazionale del teatro di prosa	—	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
	Nazionali		
La Spezia	XIII Mostra nazionale di pittura « Golfo della Spezia »	5 luglio-6 settembre	D.M. 2-12-1964
Ravenna	XIII Concorso-esposizione di pittura estemporanea per il Premio nazionale « Marina di Ravenna	23-29 agosto	D.M. 2-12-1964
Saluzzo (Cuneo)	Mostra di antiquariato e di artigianato artistico	28 agosto 30 settembre	D.M. 2-12-1964
Spoleto (Perugia)	XIII Mostra nazionale d'arte figurativa	1-30 settembre	D.M. 2-12-1964
Termoli (Campobasso)	Mostra nazionale d'arte contemporanea	1-31 agosto	D.M. 2-12-1964
Tolentino (Macerata)	III Biennale della caricatura - L'umorismo nell'arte	5-19 settembre	D.M. 2-12-1964
Torino	CXXIII Esposizione nazionale di arti figurative	1 maggio-30 giugno 15 settembre-15 ottobre	D.M. 2-12-1964
	Interprovinciali		
Copparo (Ferrara)	Mostra interprovinciale d'arte	12-27 settembre	—
Padova	XVI Mostra d'arte triveneta	1-31 ottobre	—
	MANIFESTAZIONI DI MODA		
Firenze	Alta Moda - Centro di Firenze per la moda italiana	10-20 gennaio 10-20 luglio	— —

(147)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Ricostituzione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, presso l'I.N.P.S.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un Comitato di vigilanza per la Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1960, relativo alla costituzione del Comitato di vigilanza predetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione del Comitato di vigilanza in questione a seguito della scadenza del quadriennio di durata in carica;

Visti i dati e le notizie fornite dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale e quelli acquisiti dall'Amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza per la Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è ricostituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Biagioli p. i. Francesco, Collina Ivio e Sebastiani Virgilio, in rappresentanza dei lavoratori della categoria;

Gavello rag. Ettore e Pucci avv. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Di Bari dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Girolami ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(211)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1964.

Sessione ordinaria di aprile 1965 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, numero 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1965 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono essere corredate:

a) dell'estratto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, numero 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale.

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 19 dicembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 348. — GALLUCCI

(234)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.

Conferma del presidente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1961, concernente la nomina dell'on. dott. Roberto Cuzzaniti a presidente dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'Opera predetta;

Decreta:

L'on. dott. Roberto Cuzzaniti è confermato presidente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(213)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti: l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Modena approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 2790; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 10 maggio 1937, n. 827; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 9 aprile 1949, n. 1817; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 25 luglio 1956, n. 4416 e il quarto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 30 giugno 1957, n. 3814;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della sunnominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Modena;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate è ordinato:

a) il deposito dello schema del quinto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Modena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria del Comune interessato della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detto Comune, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Modena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Modena

Denominazione (da valle verso monte)	Ubicazione	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
N. 17 pozzi della Società italiana per l'industria degli zuccheri	Siti in prossimità dello zuccherificio-distilleria di Mirandola dei quali: n. 15 nel mappale n. 9045, 1 nel mappale n. 3441 e 1 nel mappale n. 3618	Mirandola	Per la quantità totale che viene portata in superficie

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(40)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni di Punta Rondinella in comune di Taranto.

Con decreto interministeriale n. 322 del 2 dicembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al Patrimonio dello Stato del compendio denominato « ex deposito munizioni di Punta Rondinella », riportato in catasto nel comune di Taranto al foglio n. 196 particelle « B », 24, 11/parte, 1/*a*, 3/*a* e dell'estensione complessiva di Ha. 12.15.11.

(377)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1965, il comune di Marsala (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.602.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(418)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Mariglianella (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 505.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339)

Autorizzazione al comune di Forio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Forio (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.916.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1965, il comune di Ariano Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(438)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1965, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.699.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(122)

Autorizzazione al comune di Trevi nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1965, il comune di Trevi nel Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(123)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1965, il comune di Tessennano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(124)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1965, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.001.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(125)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1965, il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.956.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(126)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1965, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.188.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(127)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1965, il comune di Riccò del Golfo (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.714.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(128)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Livorno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 954.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(157)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Sorbo Serpico (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.503.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(158)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Montecorvino Rovella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.510.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(159)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Aquara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(160)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Osidda (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(161)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Gagliano del Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.722.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(162)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Paludi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.394.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(163)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Lago (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.027.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 22 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,81	624,82	624,82	624,815	624,82	624,82	624,80	624,82	624,82
$ Can.	582,08	582,10	582,20	582,10	581 —	582,16	582,09	582,20	582,25	582,25
Fr. Sv.	144,63	144,60	144,59	144,59	144,55	144,62	144,60	144,62	144,62	144,61
Kr. D.	90,36	90,30	90,31	90,305	90,30	90,31	90,30	90,35	90,31	90,32
Kr. N.	87,33	87,31	87,35	87,335	87,28	87,32	87,32	87,32	87,33	87,33
Kr. Sv.	121,68	121,68	121,65	121,65	121,65	121,67	121,66	121,65	121,68	121,65
Fol.	173,90	173,92	173,92	173,925	173,92	173,92	173,925	173,90	173,92	173,91
Fr. B.	12,58	12,592	12,5940	12,5925	12,59	12,59	12,592	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,52	127,515	127,50	127,51	127,514	127,50	127,51	127,51
Lst.	1744,02	1743,70	1743,60	1743,85	1743,50	1743,60	1743,82	1743,90	1743,65	1743,60
Dm. occ.	157,23	157,07	157,06	157,06	157,05	157,06	157,045	157,05	157,08	157,095
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,18	24,15	24,18	24,1795	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,76	21,75	21,75	21,765	21,80	21,77	21,75	21,76	21,76	21,75

Media dei titoli del 22 gennaio 1965

Rendita 5 % 1935	100,925
Redimibile 3,50 % 1934	96,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1965

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	582,095
1 Franco svizzero	144,595
1 Corona danese	90,302
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	121,655
1 Fiorino olandese	173,925
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,514
1 Lira sterlina	1743,835
1 Marco germanico	157,052
1 Scellino austriaco	24,18
1 Escudo Port.	21,757

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Roberto Parrini, nato a Siena il 21 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 18 dicembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(188)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 ottobre 1964, dal sig. Grgurovic Gregorio, nato a Zara il 5 marzo 1924, residente a Trieste in via Madonnina, 41, tendente ad ottenere a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gregori;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Grgurovic Gregorio è ridotto nella forma italiana di Gregori.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Stefanutti Stojka, nata a Pisino il agosto 1925, moglie;
2. Grgurovic Aldo, nato a Fiume il 9 ottobre 1951, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempienti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 agosto 1964 dal sig. Kaluza Mario, nato a Trieste il 22 agosto 1942 e qui residente in viale XX Settembre, 83, tendente ad ottenere, a termini dell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Calusa;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richie-

dente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kaluza Mario è ridotto nella forma italiana di Calusa.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 luglio 1963 dal sig. Kozlovic Carlo, nato a Maresego (Pola) l'8 novembre 1904, residente a Trieste in Salita di Gretta, 17, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Coslovi;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kozlovic Carlo è ridotto nella forma italiana di Coslovi.
Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:
Zozlovic Modra, nata a Maresego il 23 gennaio 1944, figlia.
Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 novembre 1964 dal sig. Okretic Aldo, nato a Trieste il 25 novembre 1920 e qui residente in via Cisternone, 93, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Oretti;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopraindicato del sig. Okretic Aldo è ridotto nella forma italiana di Oretti.
Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:
1. d'Arcangelo Anna nata a Rodi Garganico (Foggia) il 20 luglio 1929, moglie;
2. Okretic Bruno, nato a Trieste l'11 marzo 1954, figlio.
Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 12 novembre 1964 dal sig. Pamich Giulio, nato a Montona il 9 gennaio 1934, residente a Trieste in via Caprin, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Palmi;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pamich Giulio è ridotto nella forma italiana di Palmi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 ottobre 1964 dal sig. Paoletic Giuliano, nato ad Umago (Pola) il 7 agosto 1943, residente a Trieste in via T. Luciani, 22, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paoletti;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Paoletic Giuliano è ridotto nella forma italiana di Paoletti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 ottobre 1964 dalla signora Rozanc Maria in Valli, nata a Trieste il 3 novembre 1897 e qui residente in via Imbriani, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Rosani;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopraindicato della signora Rozanc Maria in Valli è ridotto nella forma italiana di Rosani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Prefetto*: PASINO

(312)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di volontario nella carriera commerciale del Ministero degli affari esteri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri n. 11, novembre 1964, è stata pubblicata la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di volontario nella carriera commerciale del Ministero degli affari esteri, indetto con decreto ministeriale in data 9 novembre 1963.

(322)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di assistente commerciale aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri n. 11, novembre 1964, è stata pubblicata la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di assistente commerciale aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1963.

(323)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE

Concorsi pubblici per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe (carriera direttiva) ed a sette posti di vice segretario (carriera di concetto) nei ruoli del personale dei servizi amministrativi dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, nei ruoli del personale dei servizi amministrativi dell'Ente nazionale di assistenza magistrale:

a quattro posti di consigliere di 3ª classe, carriera direttiva;

a sette posti di vice segretario, carriera di concetto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi predetti possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a quarantaquattro anni:

1) per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2 della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a cinquantacinque anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*, annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i quarantacinque anni.

Gli impiegati in servizio presso l'Ente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, possono partecipare ai concorsi stessi qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) uno dei seguenti titoli di studio:

a) per il concorso a quattro posti di consigliere di 3ª classe — carriera direttiva:

diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in economia e commercio;
diploma di laurea in scienze statistiche;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in scienze sociali e politiche;
diploma di laurea in scienze sociali e sindacali;
lauree equipollenti;

b) per il concorso a sette posti di vice segretario — carriera di concetto:

diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado o titolo di studio equipollente.

L'Ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dai concorsi coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata, dovranno essere presentate o fatte pervenire in plego raccomandato con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, corso Vittorio Emanuele 326, Roma, entro e non oltre le ore 19 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Ente.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Ente dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Ente).

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quei candidati che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande ad Amministrazioni diverse dall'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Coloro che intendano partecipare ad entrambi i concorsi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso.

Nella domanda da redigere secondo lo schema « *A* » allegato al presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'articolo 2, dovranno indicare, in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università o della Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte d'esame saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi a ciascun concorso mediante lettera raccomandata.

Gli esami consisteranno:

a) per il concorso a quattro posti di consigliere di 3ª classe — carriera direttiva: in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le tre prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
3) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze.

b) per il concorso a sette posti di vice segretario — carriera di concetto: in due prove scritte ed in una orale.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato (civile e commerciale);
2) elementi di diritto amministrativo e costituzionale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;
2) ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;
3) nozioni di statistica;
4) nozioni sulle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà la durata delle prove.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dello Stato; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta di identità.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato una media di almeno sette decimi.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove scritte e nella prova orale.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Ente;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dallo stato di orfano di iscritto all'ENAM;

c) dall'età.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza - Documentazione

I concorrenti sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del l'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione.

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/4 Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117;

13) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) invalido civile; dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati di ciascun concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata.

I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Nomina in prova ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il

periodo di sei mesi con la qualifica di consigliere di 3ª classe - carriera direttiva - o di vice segretario - carriera di concetto - a seconda del concorso al quale hanno partecipato.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Ente ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che, dopo aver conseguito la nomina in prova, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede cui è destinato, decade dalla nomina.

La durata della prova è di sei mesi. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Ente, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato applicato.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Art. 11.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al regolamento organico del personale dell'ENAM.

Roma, addì 21 dicembre 1964

Il presidente: Buzzi

Allegato *A*

(Schema semplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale - Corso Vittorio Emanuele, 236 — Roma

Concorso per esami a . . nei ruoli del personale dei servizi amministrativi dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

. . . sottoscritt .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . . a . . provincia . . il . . e residente in . . provincia . . via . n. . . . chiede di essere ammess . . . al concorso per esami a . . indetto da codesto Ente in data . . .

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . . italian . . . ;

b) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . in data . . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . . .

f) di non essere stat . . . destituit . . . o dispensat . . . dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

g) di essere dispost . . . in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . sottoscritt . . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso . . . . siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ENAM non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità *giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.*

(4) Di aver prestato servizio militare; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da *a*) a *g*) indicati nello schema della domanda.

(304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per il conferimento di una borsa di studio per « ricercatore » in fisiopatologia cardiorespiratoria presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malatie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », in Roma.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un laureato che intenda svolgere per un anno compiti di « ricercatore » in fisiopatologia cardiorespiratoria presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed iscritti all'albo professionale, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 27 febbraio 1965. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano 46, entro e non oltre il 27 febbraio 1965.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 27 febbraio 1965 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio); nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia della fisiopatologia cardiorespiratoria;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 1.440.000 (unmilione quattrocentoquarantamila) pagabili in dodici rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Al borsista potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini », dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota, che presentemente è di L. 2000 giornaliere (L. 570 per l'alloggio, L. 70 per la colazione e L. 680 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del Centro studi e del primario competente, deve attendere ai compiti di « ricercatore », tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del primario;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del Centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al Centro studi una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del Centro stesso, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta del direttore del Centro stesso. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta motivata del direttore del Centro stesso.

Roma, addì 5 dicembre 1964

Il direttore generale: MASINI

(366)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a duecentodieci posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 941, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentodieci posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma — rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di maturità od abilitazione o titolo equipollente (Istituto di istruzione di 2° grado);

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Cecconi dott. Mario, direttore centrale.

Membri:

Basile dott. Mario, ispettore capo superiore;
Pera dott. Carlo, ispettore capo superiore;
Rambozzi dott. Carlo, ispettore capo superiore;
Ciocia ing. Domenico, direttore centrale di 1ª classe a riposo;
Prestipino prof. Vincenzo, docente in lettere;
Gabriele prof. Ennio, docente in lettere.

Segretario:

Inglese dott. Giuseppe, ispettore capo.

Roma, addì 10 agosto 1964

p. il direttore generale: FIENGA

(335)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di tre membri aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1964 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 25 agosto 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1964, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1964, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Considerato che occorre aggregare alla Commissione stessa dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue tedesca, inglese e francese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla Commissione giudicatrice, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conscenza delle lingue tedesca, inglese e francese:

Martini prof.ssa Maria, titolare di lingua e letteratura tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma;

Nucci prof.ssa Renata nata Mazza, titolare di lingua e letteratura inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « M. del Vascello » di Roma;

Omodei prof.ssa Matilde nata Zecca, titolare di lingua e letteratura francese presso l'Istituto tecnico commerciale « Pareto » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro: Il direttore generale*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1965
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 281.

(439)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatorie generali di concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2074/60 del 27 giugno 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di Massafra al 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 2846 del 21 novembre 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Scarinci Dante Eugenio . . . punti 69,70 su 120
2. Iervoglini Francesco . . . . » 66,375 »
3. Tripaldi Nicola Maria . . . . » 66,160 »
4. Girardi Pietro . . . . . . » 64,751 »
5. De Florio Antonio . . . . . » 60,680 »
6. Manes Nicola . . . . . . » 57,741 »
7. Pizzigallo Antonio . . . . . » 50,63 »
8. Contento Angelo Domenico . . . » 47,175 »
9. Sansò Roberto . . . . . . » 46,960 »
10. Di Donna Rocco . . . . . . » 45 — »
11. Bracciale Francesco . . . . » 44,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e del comune di Massafra.

Taranto, addì 9 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: GUARNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 089, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Massafra alla data del 30 novembre 1960;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Scarinci Dante Eugenio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Massafra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e del comune di Massafra.

Taranto, addì 9 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: GUARNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2157/61 del 30 dicembre 1961 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di Crispiano al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 2847 del 21 novembre 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Rinaldi Giuseppe . . . . . punti 67,570 su 120
2. Pizzigallo Antonio . . . . . » 66,562 »
3. Girardi Pietro . . . . . . » 64,16 »
4. Manes Nicola . . . . . . » 61,51 »
5. De Florio Antonio . . . . . » 60,950 »

6. Iervoglini Francesco . . . . punti 60,125 su 120
7. D'Amico Francesco . . . . . » 57,72 »
8. D'Amico Oronzo . . . . . . » 57,580 »
9. Di Leo Nicola . . . . . . » 54,895 »
10. Sansò Roberto . . . . . . » 51,295 »
11. Miccolis Leonardantonio . . . » 50,14 »
12. Contento Angelo Domenico . . » 46,175 »
13. Di Donna Rocco . . . . . . » 46 — »
14. D'Aiuto Ludovico . . . . . » 44,5 »
15. Bracciale Francesco . . . . . » 44,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e del comune di Crispiano.

Taranto, addì 9 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: GUARNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 091, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Crispiano al 30 novembre 1961;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rinaldi Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Crispiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e del comune di Crispiano.

Taranto, addì 9 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: GUARNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2437/63 del 30 dicembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963 e, precisamente, nei comuni di Manduria e di Sava;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con decreto n. 2848 del 21 novembre 1964;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Rinaldi Giuseppe . . . . . punti 74,952 su 120
2. Manes Nicola . . . . . » 70,130 »
3. De Florio Antonio . . . . . » 68,245 »
4. Montanaro Antonio . . . . . » 62,330 »
5. Iervoglini Francesco . . . . » 60,685 »
6. Manisco Antonio . . . . . . » 59,862 »
7. Dimuccio Domenico . . . . . » 59,57 »
8. D'Amico Oronzo . . . . . . » 54,380 »
9. Bracciale Francesco . . . . . » 52,25 »
10. Sansò Roberto . . . . . . » 52,20 »
11. Leone Cataldo . . . . . . » 52,068 »
12. Palamà Tommaso . . . . . » 50,90 »
13. Contento Angelo Domenico . . » 49,265 »
14. Buono Ferruccio . . . . . . » 47,055 »
15. Laterza Giovanni Alberto . . . . » 46,965 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 9 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: GUARNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 093, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nlla Provincia al 30 novembre 1963 e, precisamente, nei comuni di Manduria e di Sava;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie dei Comuni a lato di ciascuno segnate:
1) Rinaldi Giuseppe: Manduria;
2) Manes Nicola: Sava.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 9 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: GUARNA

(326)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.